

Procedure sanzionatorie amministrative



COMUNE DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE

Approvato con Delibera del Commissario straordinario
[con i poteri del Consiglio Comunale] n. 34 del 17.11.2016

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni dagli articoli 3, 7 e 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, disciplina nel rispetto delle disposizioni della Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, relative alle violazioni alle fonti normative che attribuiscono ai Comuni la competenza ad applicare le sanzioni pecuniarie.
2. Il presente regolamento disciplina altresì, secondo le disposizioni della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il procedimento per l'applicazione delle sanzioni accessorie o comunque interdittive, di attività commerciali e pubblici esercizi.
3. La parte procedurale prevista nel presente regolamento, si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare le sanzioni ed a ricevere il ricorso il Comune od uno dei suoi organi.
4. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione pecuniaria per la violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere rapporti, verbali, scritti difensivi, richiesta di audizioni e irrogare sanzioni.
5. Le disposizioni del presente Regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa. In caso di differenti interpretazioni, dovrà prevalere quella che assicura il rispetto del contenuto della prima parte del presente comma.

TITOLO II PROCEDIMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE

CAPO I Procedimento di accertamento

Articolo 2 - Accertamento della violazione e sanzione pecuniaria

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme di regolamenti comunali, salvo diversa disposizione di legge, consistono nel pagamento di una somma di danaro da 25,00 Euro a 500,00 Euro (secondo l'allegato A).
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche in seguito all'accertamento di inottemperanza alle ordinanze del Sindaco o ai provvedimenti dirigenziali.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al comma 1, per ogni specie di violazione è determinata entro un limite minimo ed un limite massimo, facendo espresso riferimento all'allegato A. L'importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, pari al doppio del relativo importo.
4. Qualora per violazioni a norme di ordinanze o regolamenti comunali non siano fissate sanzioni pecuniarie esplicite, la sanzione del pagamento in misura ridotta, è fissata in € 100,00. Nell'eventuale procedimento di secondo grado conseguente alla presentazione di scritti difensivi da parte dell'autore della violazione, o comunque da altro soggetto legittimato, ovvero in caso di mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, l'Autorità competente, salva l'ipotesi dell'archiviazione, potrà determinare la somma da pagare entro i limiti edittali di € 25,00 nel minimo ed € 500,00 nel massimo.
5. Qualora per le violazioni alle ordinanze e ai regolamenti comunali attualmente in vigore siano fissate sanzioni al di fuori dei limiti indicati al comma 1, il limite minimo inferiore a € 25,00 (venticinque/00) e/o quello massimo eccedente € 500,00 (cinquecento/00) sono rideterminati ciascuno negli importi da ultimo indicati.
6. Ai sensi del comma 6, art. 3, della legge 15 luglio 2009, n.94, la sanzione prevista per chiunque insudicia le pubbliche vie non possono essere inferiori ad € 500,00;
7. All'accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria deve procedersi secondo quanto dispone l'articolo 13 della Legge 689/1981.
8. Il compimento di tutti gli atti di contestazione e di accertamento di cui agli articoli 13 e 14 debbono essere documentati in apposito verbale.

Articolo 3 - Verbale di contestazione

1. Il verbale di contestazione deve contenere le indicazioni relative a:

- a) numero di matricola, qualifica del verbalizzante e sottoscrizione;
- b) data e luogo dell'accertamento della violazione;
- c) fatto commesso e norme violate;
- d) generalità complete del trasgressore, dell'obbligato in solido, di colui che esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minorenni, o di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace o di chi è comunque tenuto al pagamento della sanzione;
- e) dichiarazioni eventualmente rese dal responsabile della violazione, dell'eventuale obbligato in solido o della persona tenuta alla sorveglianza;
- f) opera svolta dal responsabile della violazione per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa;
- g) entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo, massimo e misura ridotta, autorità in favore della quale il pagamento dovrà essere effettuato;
- h) autorità cui possono essere fatti pervenire scritti difensivi e documenti, o alla quale può essere richiesta l'audizione personale.

2. L'omessa indicazione degli aspetti relativi ai punti b), c) e d) del comma 1 determina l'archiviazione del verbale.

3. L'omessa indicazione dell'importo della sanzione nei limiti minimo e massimo o del pagamento in misura ridotta, fatte salve diverse previsioni di legge, deve essere integrata con un successivo atto di notifica alle persone obbligate, entro il termine di 90 giorni dalla data di accertamento del verbale.

4. L'omessa indicazione delle ragioni della solidarietà determinano l'archiviazione del verbale, nei confronti della persona indicata come obbligato in solido.

5. L'omessa indicazione delle ragioni che determinano la responsabilità di chi esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minorenni, o di chi è tenuto alla sorveglianza nel caso in cui il trasgressore sia un incapace, determinano l'archiviazione del verbale nei loro confronti.

Articolo 4 - Contestazione della violazione

1. La contestazione consiste nella diretta comunicazione dell'addebito e delle sue conseguenze giuridiche fatta al responsabile della violazione ed all'obbligato in solido se presente al momento della contestazione.

2. Trasgressore è colui che pone in essere la condotta difforme dalle prescrizioni di legge o regolamento o colui che omette di ottemperare alle disposizioni stesse essendovi giuridicamente tenuto. La responsabilità a titolo di obbligato in solido nei casi previsti dall'articolo 6 della Legge 689/1981 deve essere indicata nel verbale di contestazione con la specificazione del rapporto che giustifica il nesso di solidarietà.

3. La contestazione diretta costituisce regola generale cui potrà derogarsi solo nei casi di comprovata impossibilità da indicare nel verbale di contestazione.

4. Il verbale, in caso di compilazione successiva all'accertamento, dovrà contenere anche i precisi riferimenti temporali relativi alla data dell'accertamento ed indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

5. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (connessione obiettiva con un reato), qualora nei termini non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore trasmette, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, il rapporto, completo del verbale di accertamento e di prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, al Dirigente competente per materia al quale sono attribuite le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 5 - Notificazione del verbale di contestazione

1. Qualora non sia stata possibile la contestazione diretta, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati, entro il termine di novanta giorni se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di trecentosessanta giorni se residenti all'estero. I termini decorrono dalla data di accertamento della violazione.

2. La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l'obbligazione di pagare la somma di danaro dovuta a titolo di sanzione.

3. La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile, e, ove sia ammesso, mediante il servizio postale in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 990 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6 - Concorso di persone

1. Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione, o la notificazione, deve essere effettuata per ognuno dei concorrenti con verbali distinti.

2. I processi verbali sommari contestati nel caso di concorso di persone, devono essere trasmessi all'autorità competente con una nota in cui sono indicate le circostanze di fatto da cui si evince che fra i trasgressori sussiste il nesso del concorso.

Articolo 7 - Trasgressori incapaci

1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

2. Se la violazione è stata commessa da un minore di anni 18, il verbale deve essere contestato o notificato a colui che esercita la potestà parentale che risponde della violazione.

3. Se la violazione è stata commessa da persona incapace di intendere e di volere, il verbale deve essere contestato o notificato a chi è tenuto alla sua sorveglianza che risponde per la violazione.

4. Nel verbale dovrà essere indicato il rapporto di parentela o il motivo da cui scaturisce la responsabilità per la violazione accertata.

CAPO II

Esame dei verbali di accertamento e conclusione del procedimento

Articolo 8 - Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, nei casi ammessi dalla legge, consiste nel versamento di una somma di denaro pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo delle sanzioni pecuniarie previste, nella misura meno gravosa per l'obbligato, fatta eccezione per quanto disciplinato con il precedente art. 2.

2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio, e, fatte salve diverse previsioni di leggi o di regolamenti, anche l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie.

3. Qualora l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione venga indicato in modo erroneo sul verbale, l'organo accertatore deve notificare alle persone obbligate un atto ad integrazione dell'importo dovuto, dalla cui data di notifica decorrono nuovamente i termini per la presentazione di memorie o l'effettuazione del pagamento in misura ridotta.

4. Qualora il pagamento in misura ridotta venga effettuato, su erronea indicazione dell'organo accertatore, ad un ente o Ufficio del Comune non competente a riceverlo, detto pagamento estingue il procedimento sanzionatorio.

5. Qualora il pagamento venga effettuato in misura eccedente l'importo dovuto, la differenza viene rimborsata.

Articolo 9 - Scritti difensivi

1. In alternativa al pagamento in misura ridotta, all'avente diritto, è ammesso presentare scritti difensivi e documenti, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, all'autorità competente, con eventuale richiesta di essere sentiti personalmente. Per autorità competente si intende il dirigente che ha emesso l'ordinanza violata, ovvero il dirigente cui compete il rilascio del titolo abilitante all'attività sanzionata o nelle cui competenze rientra la materia oggetto del regolamento/ordinanza etc.

2. In via residuale e se non altrimenti determinabile o qualora si dovessero evidenziare situazioni di incertezza provvederà il Segretario Comunale ad individuare la competenza, mentre nei casi di incompatibilità sarà lo stesso Segretario Generale ad emanare il relativo provvedimento.

3. In ogni caso non potrà essere identificato, quale Autorità competente a emettere ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il responsabile dell'area cui appartiene l'organo accertatore, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

4. Il pagamento in misura ridotta del verbale estingue il procedimento sanzionatorio anche qualora siano presentati scritti difensivi.

5. La presentazione di scritti difensivi e documenti non è soggetta all'imposta di bollo.

Articolo 10 - Esame scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento

1. Qualora sia richiesta l'audizione personale, viene comunicato al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale, da parte di un Funzionario incaricato. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti per l'audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa e la mancata presentazione sarà considerata come rinuncia all'audizione.

2. Quando sia ritenuto opportuno, potranno essere richieste controdeduzioni all'agente che ha accertato la violazione.

3. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge, la carenza di responsabilità delle persone obbligate, o se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili, dovrà emettersi ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione; altrimenti dovrà determinarsi, con ordinanza motivata la somma dovuta quale sanzione per la violazione, ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di procedura e notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono solidalmente obbligate.

4. Il procedimento per la emissione dell'ordinanza-ingiunzione, in presenza di scritti difensivi, deve concludersi entro il termine di 36 mesi decorrenti dalla data di contestazione e notifica del verbale.

5. Qualora avverso il verbale non siano presentati scritti difensivi, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento deve essere emessa e notificata entro il termine di prescrizione (quinquennale) dell'obbligazione.

Articolo 11 - Ordinanza Ingiunzione

1. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 10 dovrà contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:

- a) autorità dalla quale promana;
- b) violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, ecc.) e di diritto (norme violate);
- c) compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione;
- d) motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento;
- e) criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità della sanzione;
- f) ammontare della sanzione ed entità e specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento contestuale;
- g) generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido o di chi è tenuto per legge al pagamento;
- h) ufficio competente a ricevere il pagamento;
- i) indicazione dell'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso.

2. Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai residenti all'estero dei quali non si conosce l'indirizzo, si applica la

disposizione dell'articolo 14 comma 5 della Legge 689/1981.

3. Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai trasgressori senza fissa dimora, si procede mediante affissione alla Casa Comunale.

4. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 12 - Entità della sanzione

1. Qualora avverso il verbale di contestazione, non essendosi avvalsi della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta nel termine prescritto, ai sensi dell'art.16 della Legge n. 689/81, nonché nei casi in cui non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, per la quantificazione della sanzione contenuta

nell'Ordinanza-ingiunzione si applicano i criteri indicati nell'art. 11 Legge 689/1981 e ss.mm.ii. A tal fine si precisa:

a. la "gravità della violazione" è desunta dall'entità e dall'intenzionalità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito;

b. "l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione od attenuazione delle conseguenze dell'illecito" va intesa come condotta tenuta dal trasgressore successivamente alla commissione alla commissione dell'illecito;

c. la "personalità del trasgressore" è desunta dall'accertamento di precedenti specifici;

d. le "condizioni economiche" sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti dell'ufficio o da specifica documentazione presentata;

2. In ogni caso il Responsabile dell'area competente determinerà l'ammontare delle sanzioni amministrative seguendo anche i seguenti criteri:

a) si applica una sanzione pari al minimo edittale se agli atti risulta che il trasgressore si è adoperato per eliminare o limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura nell'anno corrente oppure si trova in condizioni di disagio economico puntualmente documentati, oppure abbia commesso una violazione di lieve entità;

b) se non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste ma la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa dovuta a contrastanti sentenze sulla portata applicativa della norma, pur evidenziati negli scritti difensivi, anche se non meritevoli di accoglimento, si applica una sanzione pari al minimo edittale maggiorata del 25%;

c) se non vi sono scritti difensivi e/o gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione, si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 15%;

d) nel caso di reiterazione specifica e sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 11 Legge 689/1981, l'importo della sanzione può essere maggiorato del 25%, per ogni violazione accertata, fino al raggiungimento del massimo edittale.

3. Quando con una sola azione od omissione siano violate più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie dovrà applicarsi la sanzione stabilita per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

4. Nell'ipotesi in cui vengano presentati scritti difensivi, nella motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, devono essere indicati i criteri dell'articolo 11 Legge 689/1981, sulla base dei quali è determinato l'importo della sanzione.

5. L'autorità competente può discostarsi dall'applicazione dei parametri di cui sopra, mediante espressa indicazione dei motivi per i quali si ritiene opportuno derogare ad essi.

Articolo 13 - Rateizzazione della sanzione

1. Su richiesta motivata dell'obbligato al pagamento della sanzione che si trovi in condizioni economiche disagiate, può essere disposto che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta secondo lo schema seguente:
Importo Sanzione

da	a	N. rate
€ 100,00	€ 500,00	3
€ 501,00	€ 1500,00	6
€ 1501,00	€ 3000,00	9
€ 3001,00	€ 4200,00	12
€ 4201,00	€ 5475,00	15
€ 5476,00	€ 6840,00	18
€ 6841,00	€ 8610,00	21
€ 8611,00	€ 10.500,00	24
€ 10.501,00	€ 12.000,00	27
Per gli importi superiori a € 12.000,00		30

2. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.

3. La richiesta di rateizzazione può essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (anche tramite la presentazione di scritti difensivi) o dell'ordinanza-ingiunzione. La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia a decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta.

4. Sulla richiesta di rateazione provvede l'autorità competente, con proprio atto adottato entro 60 giorni dalla domanda, dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.

5. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione.

6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'ufficio inviterà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che ove non provveda, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata.

Articolo 14 - Impugnazione dell'Ordinanza Ingiunzione

1. L'Ordinanza Ingiunzione può essere impugnata entro 30 giorni davanti al Giudice di Pace. L'opposizione si deve presentare davanti al Giudice unico del Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernenti le seguenti materie:

- a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
- c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
- e) valutaria;
- f) di antiriciclaggio.

2. L'opposizione si propone altresì davanti al Giudice Unico del Tribunale:

- a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a Euro 15.493,00;
- b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a Euro 15.493,00;
- c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal Regio Decreto 21 dicembre 1933 n. 1736 "Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia", dalla Legge 15 dicembre 1990 n. 386 "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari" e dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

Articolo 15 - Esecuzione forzata

1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con ordinanza-ingiunzione, salvo nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato, si dovrà procedere alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'articolo 27 della Legge 689/1981.

2. Le ordinanze-ingiunzioni notificate oltre i termini di prescrizione dell'obbligazione, nonché quelle per le quali non è stato possibile effettuare la notifica, a causa di errate generalità anagrafiche o per altri motivi che rendono incerta l'individuazione dell'obbligato, sono inefficaci e la relativa sanzione deve essere dichiarata prescritta con provvedimento motivato.

Articolo 16 - Ricorso avverso l'atto esecutivo di pagamento - Richiesta di rimborso

1. Avverso l'atto esecutivo di pagamento è ammesso il ricorso innanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notificazione. L'obbligato può altresì proporre istanza di riesame all'ufficio competente quando:

- a) l'obbligazione risulta prescritta a causa dell'omessa o irregolare notifica dell'ordinanza-ingiunzione;
- b) la notifica della cartella esattoriale è avvenuta dopo il termine di prescrizione di 5 anni, decorrenti dalla data di notifica dell'ordinanza-ingiunzione;
- c) l'ordinanza-ingiunzione o la cartella esattoriale sono già state pagate dall'obbligato;
- d) vi è un'errata indicazione della persona obbligata al pagamento.

2. L'ufficio, effettuati i necessari accertamenti, qualora i motivi del ricorso siano riconosciuti fondati dovrà predisporre il provvedimento di sgravio dei ruoli per la somma non dovuta, comunicandolo al concessionario dell'esecuzione forzata. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, l'importo della somma indebitamente versata è rimborsata.

TITOLO III SANZIONI ACCESSORIE E ATTI RIPRISTINATORI

Articolo 17 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento può provvedere alla rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'allegato "A", nel rispetto del limite minimo e massimo di cui all'art. 2.

2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni pecuniarie, la Giunta Comunale può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della natura delle sanzioni amministrative pecuniarie; tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni nella misura percentuale corrispondente a quelle determinate, per lo stesso biennio ai sensi dell'art. 195 comma 3 del D.Lgs. 285/92 per l'aggiornamento delle relative sanzioni pecuniarie.

Articolo 18 - Confisca

1. Avverso i verbali di sequestro è ammesso il ricorso da presentare all'autorità competente, entro 30 giorni dalla data di effettivo avvenuto sequestro del bene.

2. Sull'opposizione l'Autorità competente adotta la decisione finale entro il decimo giorno successivo a quello della proposizione del ricorso. Se non è rigettata, l'opposizione si intende accolta.

3. Il termine di cui al comma precedente può essere motivatamente sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a dieci giorni, sussistendo esigenze istruttorie.

4. Qualora avverso il sequestro non sia presentata alcuna opposizione, con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento viene disposta anche la confisca delle cose oggetto del sequestro.

Articolo 19 - Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate

1. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, quando il provvedimento di confisca diviene definitivo, le cose che ne costituiscono oggetto, contraffatte, non accettate da enti e associazioni con finalità assistenziali o non di lucro, o comunque non più idonee all'uso cui erano destinate, devono essere distrutte. Ogni singola cosa se di valore inferiore a Euro 100 e nel loro complesso di valore inferiore a Euro 516,46 può essere devoluta in beneficenza ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro.

2. Gli enti e le associazioni interessate devono comunicare annualmente, entro il 31 marzo, al Settore Servizi Sociali, o Settore SUAP la loro disponibilità a beneficiare delle cose confiscate.
3. L'attribuzione delle cose confiscate di carattere non deperibile, viene effettuata annualmente, agli enti e associazioni in presenza dei loro rappresentanti, del Dirigente del Settore Servizi Sociali o suo delegato e dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato.
4. I criteri dell'attribuzione tengono conto delle specifiche necessità delle associazioni o enti indicate nelle comunicazioni di cui al comma 2.
5. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte o devolute in beneficenza, sono vendute dall'Ente nel rispetto delle procedure previste dalla legge.
6. La procedura per la valutazione e la destinazione delle cose confiscate è la seguente:
 - chiedere direttamente alla persona cui le cose sono sequestrate di dichiarare il valore delle attrezzature e quello di vendita di ogni singolo articolo della merce;
 - incaricare l'Economo Municipale di stabilire il valore delle cose sequestrate o confiscate quando l'interessato non lo dichiara o dichiara un valore complessivo superiore a Euro 516,46;
 - incaricare l'Economo Municipale di chiedere il valore delle cose sequestrate o confiscate ad esperti o periti iscritti negli appositi elenchi del ruolo tenuto dalla C.C.I.A.A. di Taranto, quanto per la loro particolare natura o pregio non sia possibile per lo stesso individuarne il valore;
 - disporre che la distruzione avvenga a mezzo del concessionario del servizio della raccolta rifiuti del Comune di Martina Franca.

Articolo 20 - Sanzioni accessorie e atti ripristinatori

1. Le sanzioni accessorie, disposte in applicazione di norme di leggi o regolamenti che determinano la sospensione o l'interdizione di attività commerciali e di pubblici esercizi, sono comminate secondo la procedura prevista dalla Legge 241/1990.
2. Gli atti ripristinatori, degli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate, adottati in applicazione di leggi, sono comminate secondo la procedura prevista dalla Legge 241/1990.
3. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi regolamenti, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.
4. Le violazioni delle disposizioni di cui al Codice della Strada correlate all'esercizio di attività artigianale o di somministrazione comportano l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività artigianale o commerciale esercitata per non meno di 5 giorni e comunque fino al completo ripristino dello stato dei luoghi, così come disposto dall'art. 3, comma 16, della L. n. 94/2009.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla data di eseguibilità della presente deliberazione. Esso non si applica ai procedimenti in corso e non conclusi alla data della sua entrata in vigore, salvo che il regime sanzionatorio non risulti più favorevole all'autore della violazione.
2. Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento sono espressamente abrogati il precedente regolamento ed ogni altro atto o disposizione di forza regolamentare adottati in materia.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nella legge 689/81 e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.

Allegato A

Tabella delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunali.

N. prog.	OGGETTO DELLA SANZIONE	SANZIONE
1	STEMMA CIVICO	Da Euro 50,00 a Euro 500,00
2	CARICO E SCARICO DI MERCI	Da Euro 100,00 a Euro 500,00
3	ESPOSIZIONE DI MERCE	Da Euro 25,00

		a Euro 250,00
4	GIOCHI	Da Euro 50,00 a Euro 500,00
5	ENERGIA ELETTRICA, GAS. LINEE TELEFONICHE	Da Euro 50,00 a Euro 500,00
6	DISCARICA DELLE ACQUE	Da Euro 25,00 a Euro 250,00
7	PULIZIA DEL SUOLO	Da Euro 50,00 a Euro 500,00
8	MANUTENZIONE EDIFICI	Da Euro 50,00 a Euro 500,00
9	COLLOCAMENTO DI OGGETTI	Da Euro 50,00 a Euro 500,00
10	DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA	Da Euro 50,00 a Euro 500,00
11	LAVATURA ED ESPOSIZIONE BIANCHERIA	Da Euro 25,00 a Euro 250,00
12	SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI	Da Euro 50,00 a Euro 500,00
13	MANIFESTI,SCRITTE, DISEGNI E STAMPATI	Da Euro 50,00 a Euro 500,00

14	DECENZA PUBBLICA E PERSONALE	Da Euro 50,00 a Euro 500,00
15	MALTRATTAMENTO ANIMALI	Da Euro 50,00 a Euro 500,00
16	BESTIE MACELLATE	Da Euro 25,00 a Euro 250,00
17	RIFIUTI	Da Euro 50,00 a Euro 250,00
18	VIALI E GIARDINI PUBBLICI	Da Euro 25,00 a Euro 250,00
19	STRADE PUBBLICHE E PIAZZE	Da Euro 50,00 a Euro 500,00
20	VASCHE FONTANE E SIMILI	Da Euro 25,00 a Euro 250,00
21	ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA E DECORO	Da Euro 25,00 a Euro 250,00
22	ESERCIZIO DI MESTIERI, ARTI E INDUSTRIE	Da Euro 50,00 a Euro 500,00
23	IMPIANTI DI MACCHINARI	Da Euro 50,00 a Euro 500,00
24	FUNZIONAMENTO MOTORI	Da Euro 25,00

		a Euro 250,00
25	RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE	Da Euro 25,00 a Euro 250,00
26	TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI	Da Euro 25,00 a Euro 250,00
27	DETTENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI	Da Euro 50,00 a Euro 300,00
28	USO DI APPARECCHI RADIO, ETC.	Da Euro 25,00 a Euro 250,00
29	COMBUSTIBILI PER CALDAIE CON MATERIALE DI BASSO VALORE	Da Euro 25,00 a Euro 250,00
30	IMPIANTI GAS, PETROLI LIQUEFATTI PER USO DOMESTICO	Da Euro 25,00 a Euro 250,00
31	FUOCHI, FALO', PETARDI, ZOLFANELLI	Da Euro 25,00 a Euro 250,00
32	PRESCRIZIONI PER DEPOSITI DI COMBUSTIBILI	Da Euro 25,00 a Euro 250,00
33	CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	Da Euro 100,00 a Euro 500,00
34	DISPOSIZIONI IN CASO DI INCENDIO	Da Euro 25,00 a Euro 250,00
35		

	ANIMALI PERICOLOSI	Da Euro 25,00 a Euro 250,00
36	AREE DI PUBBLICO TRANSITO	Da Euro 25,00 a Euro 250,00
37	MATERIALE DA DEMOLIZIONE	Da Euro 100,00 a Euro 500,00
38	CARRETTI A MANO	Da Euro 25,00 a Euro 250,00
39	USO NON CONFORME DELLE AUTORIZZAZIONI	Da Euro 100,00 a Euro 500,00
40	CHI INSOZZA LE PUBBLICHE VIE	Da Euro 500,00 a Euro 3.000,00
41	INOSSERVANZA ORDINANZE COMUNALI E DIFFIDE P.U.	Da Euro 25,00 a Euro 250,00
42	INOSSERVANZA ORDINANZE COMUNALI E DIFFIDE P.U. IN MATERIA DI QUIETE E SICUREZZA	Da Euro 150,00 a Euro 500,00
43	ALTRE FATTISPECIE NON PREVISTE NELLE SANZIONI INDICATE IN PRECEDENZA	Da Euro 25,00 a Euro 500,00